



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO - ALBENGA

[telefono: 010 2777800 // fax: 010 2777812 // mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it]

ORDINANZA n. 10/2019

ARGOMENTO: BOA METEO – ONDAMETRICA CAPO MELE;

LOCALITÀ: SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE IL COMUNE DI ANDORA;

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Loano - Albenga,

VISTA: la propria Ordinanza n. 10/2012 in data 29 febbraio 2012;

VISTO: il Decreto n. 386 in data 13 febbraio 2012 con il quale la Regione Liguria – Dipartimento Ambiente ed Ecosistema Costiero, decreta di autorizzare ai sensi dell'art. 109 dei D. Lgs 152/2006 la Soc. AGEOTEC s.r.l. per conto di A.R.P.A. Liguria, l'immersione del corpo morto della boa meteo – ondametrika in argomento;

VISTA: la nota prot. n. 3207 in data 27 febbraio 2012 della Capitaneria di Porto di Savona relativa al Verbale n. 157/2012 di consegna di porzione di mare territoriale di mq. 314 nello specchio acqueo a sud di Capo Mele del Comune di Andora alla Regione Liguria – Arpal – Unità complessa di livello Regionale;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del Regolamento D'esecuzione (parte marittima);

VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO: il D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005, "Codice della Nautica da Diporto" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA: la necessità di prevenire qualsiasi potenziale situazione di pericolo che possa arrecare danno a persone e/o cose in conseguenza della presenza di tale tipologia di segnalamento;

RITENUTO opportuno, per quanto di competenza, disciplinare lo specchio acqueo interessato dalla presenza della boa ondametrika al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.

RENDE NOTO:

che nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Andora (SV), a sud di Capo Mele, nel punto di coordinate geografiche, rappresentato nell'allegato stralcio di carta nautica (ALLEGATO 1):

DATUM WGS 84

LATITUDINE 43°55'.30 N

LONGITUDINE 008°10'.83 E



È posizionata una boa meteo – ondametria avente le seguenti caratteristiche:

- a) Boa radarabile luminosa di colore giallo, diametro di mt. 1.85 sormontata da fanale;
- b) Altezza della luce s.l.m.: 3 metri;
- c) Colore della luce: giallo;
- d) Caratteristica della luce: n° 5 lampi di durata 0,05 secondi nei primi 10 secondi, seguiti da un'eclissi lunga di ulteriori 10 secondi = periodo pari a 20 secondi;
- e) Portata della luce: 3 Nm;
- f) Visibilità a giro d'orizzonte.

ORDINA:

ART. 1: nell'area avente raggio di metri 300 (trecento) e centro nel punto di cui al rende noto, come meglio rappresentato dallo stralcio di carta nautica allegata, parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1), sono vietate:

- la navigazione,
- la sosta,
- l'ancoraggio e l'ormeggio,
- la pesca,
- ed ogni altra attività subacquea e/o di superficie non autorizzata.

ART. 2: i divieti di cui all'art. 1 non si applicano alle unità impiegate dall'Ente Gestore e Manutentore, nonché alle unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle Autorità dello Stato e locali in ragione dei relativi compiti d'istituto ed in genere di tutti i soggetti incaricati di pubblico servizio connesso con l'assistenza medica o sanitaria.

ART. 3: l'A.R.P.A. Liguria dovrà:

1. Provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione e controllo dei segnalamenti marittimi esistenti, o che verranno installati, nonché alla loro riattivazione in conseguenza di avarie che dovranno essere prontamente segnalate all'Autorità Marittima;
2. Assicurarsi che le condizioni del manufatto in argomento siano tali da non costituire, anche solo potenzialmente, pericolo per la sicurezza della navigazione, dell'ambiente e della vita umana in mare adottando ogni misura e/o precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente, di inquinamento e di infortunio alle persone;
3. Sgomberare, a propria cura e spese, l'area occupata, rendendola priva di qualsiasi intralcio o pericolo al libero uso del mare, al venire meno dell'efficacia del titolo concessorio;
4. Munirsi di ogni altro utile e prescritto provvedimento autorizzativo o abilitativo di competenza di organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

ART. 4: i contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1164, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.lgs. n.171/2005 [*Codice della nautica da diporto*], ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.



ART. 5: è fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- pubblicazione all'Albo di questo Ufficio;
- inserimento sul sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/loano>;
- trasmissione al Comune e alle pubbliche Amm.ni interessate;
- divulgazione ai mezzi d'informazione.

Loano, 08.02.2019

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

T.V. (CP) Camilla RIPPETTI PACCHINI

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32, co. 1, L. 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga in data _____

Prot. n. _____

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA N. 10/2019 IN DATA 08.02.2019

